



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

OGGETTO :BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventidue**, addì **nove**, del mese di **Marzo**, alle ore **08:25**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLI REMO	SINDACO	X	
CANTONI THOMMY	VICE SINDACO		X
RUPANI CRISTINA	ASSESSORE	X	
ZINI SHARON	ASSESSORE	X	
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE	X	
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l'altro – *“le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 56 del 23.03.1998, prevede che i Comuni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici;
- l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii. prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
- che l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del D.L. n. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla L. n. 22 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31 maggio 2022;

VISTI:

- l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, lett. f), ai sensi del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale;
- l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) il quale, modificando l'art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dal richiamato art. 42, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di ICI (norma ora applicabile in materia di IMU);
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), la quale ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;
- l'art. 1, comma 816, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1, comma 837, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone di concessione e l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO altresì con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che:

- l'art. 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che le tariffe della TARI devono essere invece approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, prevede che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che quindi l'Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2021 per riscuotere gli acconti fino al 30 novembre 2022;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. n. 22 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha disposto che *"a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- per il solo anno 2022, inoltre, il termine di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI viene ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 in virtù del differimento, alla medesima data, del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali, disposto dal sopra citato art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del D.L. n. 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022;
- in ragione di quanto sopra e considerato che, in ogni caso, l'Ente non è al momento in possesso dei dati definitivi per definire il PEF 2022, si ritiene opportuno predisporre lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario e le tariffe TARI dell'anno 2021;

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone Unico:

- in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
- si rende pertanto necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 12 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la propria deliberazione n. 47 del 07.05.2021 con la quale sono state approvate le tariffe del nuovo Canone di patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52 comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RITENUTO pertanto, a fronte delle disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali, di determinare le tariffe dei tributi dell'Ente a valere per l'anno 2022 secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto sub. A), mentre per quanto concerne le aliquote dell'IMU e le tariffe della TARI dare atto che la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti, per i presupposti e le

motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), nel quale sono altresì formulate le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

VISTA la Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio dello Stato 2022);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
 - contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- quali riportati in allegato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DETERMINARE per l'anno 2022 le tariffe dei tributi dell'Ente, come indicate nel prospetto sub. A) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che per quanto concerne le aliquote dell'IMU e le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio, per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono formulate anche le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio 2022-2024, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Remo Galli

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 02/03/2022

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 04/03/2022

Responsabile del Servizio
MIRIAM FUMASONI / InfoCert S.p.A.



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 02/03/2022

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2021-2023

Livigno, li 07/03/2022

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Busi / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 27 DEL 09/03/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 21/03/2022 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 27 DEL 09/03/2022

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

SERVIZIO IDRICO RURALE

Si rileva che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 04.04.2014 è stato approvato il documento “*Schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio*” ed è stato conferito mandato all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per procedere all’affidamento alla Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.a. – S.Ec.Am. S.p.a. – quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio a far data dal 1° Luglio 2014 fino al 30 Giugno 2033.

Con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12.11.2014* sono stati approvati il contratto di servizio e il protocollo d’intesa ed è stata individuata quale data per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato il 1° gennaio 2015.

Si prende atto che dalla verifica della consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune risultano escluse dall’affidamento al Gestore Unico le Reti Idriche Rurali minori presenti nelle zone del Passo Forcola, Campostin e Vallaccia, giusta *Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 17.10.2018*.

Si confermano per l’anno 2022 le tariffe precedentemente applicate, per la sola componente acquedotto, approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2019*, come di seguito indicato:

ACQUEDOTTO:

- utenze a contatore:

quota fissa di esercizio:

- immobili adibiti ad abitazioni private euro 15,00
- immobili comprensivi di attività commerciali, artigianali, industriali o imprenditoriali euro 30,00

tariffa a mc. euro 0,47

Il gettito conseguente all’applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 800,00**.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - "CANONE UNICO"

Si confermano per l'anno 2022, le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria precedentemente applicate e approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07.05.2021*, come di seguito indicato:

OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€	1,50

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 20,66	0,69	€ 10,33	0,34
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	€ 10,33	0,34	€ 5,17	0,17
Occupazioni con piazzole manovra	€ 15,50	0,52	€ 7,75	0,26
Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività commerciale in sede fissa	€ 25,83	0,86	€ 20,66	0,69
Occupazione con tende fisse o retraibili	€ -	0,00	€ -	0,00
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	€ -	0,00	€ -	0,00
Impianti a fune per trasporto pubblico e di merci	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili costruiti da privati	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili costruiti dal comune	€ -	0,00	€ -	0,00
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	€ -	0,00	€ -	0,00

DISTRIBUTORI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€ 20,66	0,69	€ 10,33	0,34
Distributori di carburanti	€ 25,83	0,86	€ 20,66	0,69

INFRASTRUTTURE-RETI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)	€ 1,50	1,00

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, in ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente **non può essere inferiore a € 800,00.**

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di Durata Oraria]*

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 1,55	2,58	€ 0,78	1,30
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni effettuate per mestieri girovaghi ed artistici, di durata superiore a 6 ore	€ 0,52	0,87	€ 0,26	0,43
Occupazione con tende e simili.	€ -	0,00	€ -	0,00
Spettacoli viaggianti e circensi	€ 1,04	1,73	€ 0,93	1,55
Occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali (con occupazioni massima di 10mq al giorno se superiore riduzione dell'80% su tariffa ordinaria)	€ -	0,00	€ -	0,00
Tipologia Occupazione-GIORNALIERE per l'esercizio del commercio:				
Occupazione effettuate con tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie	€ 2,59	4,32	€ 1,55	2,58
Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche	€ 1,55	2,58	€ 1,04	1,73
Commercio in sede fissa	€ 2,59	4,32	€ 1,55	2,58
Spettacolo viaggiante	€ 2,07	3,45	€ 1,55	2,58

Coefficiente di Durata (cumulabili)	Coefficiente di Riduzione
Fino a 14 giorni	1
da 15 giorni a 30 giorni	0,5

superiore a 30 giorni	0,5
-----------------------	-----

Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile)	Coefficiente di Riduzione
fino a 6 ore	0
oltre le 6 ore	1

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,38	€ 11,40
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,57	€ 17,10
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,86	€ 25,80
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	1,14	€ 34,20
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,76	€ 22,80
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,14	€ 34,20
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,43	€ 42,75
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,71	€ 51,30
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,48	€ 74,37
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	3,72	€ 111,56

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Volantinaggio]*

Pubblicità effettuata mediante volantinaggio	Coefficiente	Tariffa
Volantinaggio (art. 59 comma 4 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATO	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubblicità sonora]*

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora	Coefficiente	Tariffa
Sonora (art. 60 comma 1 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATA	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
---	--------------	---------

Affissioni Manifesto fno a 1 mq.	1,72	€ 1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	2,58	€ 1,55
Urgenze (art. 70 comma 11 del Regolamento CANONE UNICO)	€ 40,00	

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 221.000,00.**

CANONE MERCATALE

Si confermano per l'anno 2022, le tariffe relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate precedentemente applicate e approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07.05.2021*, come di seguito indicato:

Tariffa Standard Annuale	€ 30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:
[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Mercato Cittadino Ricorrente	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
	€ 0,75	1,25	€ 0,60	1,00

Ai sensi dell'art. 84 del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, il Comune di Livigno applica alle occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 3.500,00.**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina dell'IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

Il comma 738 dell'art. 1, della Legge 160/2019 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI).

Il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del M.E.F.

Il successivo comma 757 prevede l'obbligo per i Comuni, anche qualora non intendano diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, con elaborazione di prospetto che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Ad oggi non è ancora stato emanato il decreto per rendere operativo l'apposito applicativo sul Portale del Federalismo Fiscale con la conseguenza che il Comune che volesse adottare le aliquote IMU dell'anno in corso entro il 31 maggio 2022 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000) potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2021 e potrà continuare a prevedere un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote IMU.

Alla luce delle suddette considerazioni, dovendo provvedere entro il 31 maggio all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, in attesa delle determinazioni di competenza dell'Organo Consiliare, si ritiene di dover dare indicazioni al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre lo schema di Bilancio 2022 iscrivendo a titolo di IMU un'entrata stimata in € 8.021.000,00 sulla base delle aliquote di cui alla seguente proposta:

- per l'abitazione principale e per le pertinenze degli immobili classificati nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09: aliquota dello 0,2 per cento;
- per le abitazioni e per le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune: aliquota pari al 1,02 per cento;

- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati annualmente con contratto registrato: aliquota pari al 1,02 per cento;
- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per tutti gli altri immobili ad uso abitativo: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati produttivi di Cat. D2: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per le aree edificabili e per i restanti fabbricati: aliquota pari al 1,06 per cento.

L'entrata stimata tiene conto delle esenzioni introdotte dall'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022. In particolare, ai commi 48 e 49 dell'art.1 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è prevista dal 1° gennaio 2021 una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 743, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio dello Stato 2022), limitatamente all'anno 2022, la misura dell'IMU prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, è ridotta dal 50 al 37,5 per cento. Per i medesimi soggetti viene applicata una riduzione della Tari pari a un terzo.

Al comma 3 dell'art. 78 del Decreto-legge n. 104 del 14.08.2020 (cd. "Decreto Agosto") convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, è prevista infine, l'esenzione IMU anche per tutto l'anno 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, pubblicata sul sito istituzionale in data 4 agosto 2021, ha approvato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

L’art. 2.3 della suddetta Delibera ha stabilito che *“la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) ...”*.

Con successiva Delibera del 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif avente ad oggetto *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*, ARERA ha determinato parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente delibera 363/2021/R/rif. Con Determina del 4 novembre 2021, n. 2/2021 – DRIF, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Successivamente con la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

L’introduzione del nuovo metodo tariffario (MTR-2) e del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, (TQRIF) incidono profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI e hanno posto nuovi obblighi e scelte in capo all’Ente Territorialmente Competente che potranno avere impatto determinante all’interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025.

L’art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. *“Milleproroghe”*), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha stabilito che *“a decorrere dall’anno 2022 i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*

Per il solo anno 2022, inoltre, il termine di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI viene ulteriormente differito al 31 maggio 2022 in virtù di quanto disposto dall’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del sopra richiamato D.L. n. 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022 (5-sexiesdecies: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro*

dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022").

Alla luce di quanto sopra, e considerato che, in ogni caso, l'Ente al momento non è in possesso dei dati definitivi per definire il PEF 2022, al fine di provvedere nel più breve tempo possibile, in attesa delle determinazioni del Consiglio Comunale, si ritiene opportuno dare indicazioni al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale di predisporre lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario e le tariffe TARI dell'anno 2021, tenuto conto delle nuove utenze e dell'attività accertativa.